

46

UTILIZZO E ASSEGNAZIONE BENI STRUMENTALI

Ultimo aggiornamento 5 aprile 2023

Sommario

NORMATIVA	3
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98	4
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.....	4
<i>Art. 2. Auto blu</i>	4
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011	5
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.	5
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159	9
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.....	9
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95	10
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.	10
Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101	10
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.	11
<i>Art. 1 Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione</i>	11
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014	13
Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.....	13
CRITERI	18
Assegnazione e utilizzo delle autovetture di servizio presso gli organi della giustizia amministrativa.....	19
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 1 luglio 2010</i>	19
<i>Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 80 dell'11 novembre 2011</i>	21
Fabbisogno allocativo delle strutture della Giustizia Amministrativa	22
Linee guida per l'individuazione del fabbisogno allocativo delle strutture della Giustizia Amministrativa approvate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 4 giugno 2010.	22

NORMATIVA

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155).

Art. 2. Auto blu

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011

Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'*articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98*, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'*articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011*, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'*art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'*art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le Autorità indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente decreto. È rimessa alla valutazione degli organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza. ⁽¹⁾

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

(1)Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 12 gennaio 2012*.

Art. 2. Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio

1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità:

- a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
- c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
- d) Presidente del Consiglio di Stato;
- e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
- f) Avvocato generale dello Stato;
- g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;
- i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.

2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:

- a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
- c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2;
- e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'*art. 1*, comma 2.

3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.

4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Art. 3. Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'*articolo 1*, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:

- a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del *decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24*, recante attuazione della *direttiva 2009/33/CE* relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche

attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;

d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;

e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;

f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;

g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture;

h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 4. Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio

1. L'uso delle autovetture di cui all'*articolo 2* è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.

2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'*articolo 2, comma 2*, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione. ⁽²⁾

(2)Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 12 gennaio 2012*.

Art. 5. Censimento permanente delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito. ⁽³⁾

2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(3)Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 12 gennaio 2012.*

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226).

Art. 40. Gestione dei beni sequestrati

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156).

(convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135)

Art. 5 *Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101.

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204).

Art. 1 Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione.

(In vigore dal 31 ottobre 2013)

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ⁽³⁾

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

D.L. 24 aprile 2014 n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95)

Art. 15. Spesa per autovetture

)

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014

Determinazione del numero massimo e delle modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone

(Pubblicato sulla Gazz. Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e, in particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle modalita' e dei limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni;

Visto l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, il comma 2 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonche' per quello ad uso non esclusivo, di cui puo' disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato;

isto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014

con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' di riduzione e di utilizzo delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme sui limiti di spesa e sugli obblighi di risparmio;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, limitatamente a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa il numero, per le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, e disciplina l'utilizzo, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, delle autovetture di servizio con autista per il trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo, al fine di conseguire obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, anche attraverso modalita' innovative di gestione, nonche' di razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio. Sono rimesse alla valutazione degli organi costituzionali la definizione del numero e la disciplina delle modalita' di utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza.

2. Il presente decreto non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza e di protezione personale.

Art. 2. Numero delle autovetture di servizio presso le amministrazioni centrali dello Stato

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ciascuna amministrazione centrale dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le strutture di cui si avvale ciascun Ministro senza portafoglio, le Forze di polizia, le Forze armate e le Agenzie governative nazionali, comprese le agenzie fiscali, puo' disporre, in uso non esclusivo, di un numero massimo di 5 autovetture di servizio, secondo i criteri di seguito elencati:

a) 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' inferiore o pari a 50 unita';

b) 2 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' compreso tra 51 e 200 unita';

c) 3 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' compreso tra 201 e 400 unita';

d) 4 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' compreso tra 401 e 600 unita';

e) 5 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' superiore a 600 unita'.

2. In aggiunta alle autovetture di cui al comma 1 puo' essere assegnata un'ulteriore autovettura, in uso esclusivo e limitatamente al periodo di durata dell'incarico, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono computate anche le autovetture di servizio oggetto di contratto di locazione o noleggio in corso, o a qualunque altro titolo utilizzate, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi ad alcun titolo di autovetture di altre amministrazioni per il trasporto di persone a uso esclusivo o non esclusivo.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 riducono il contingente delle autovetture di servizio, fino al raggiungimento dei limiti di cui al medesimo comma, mediante procedure di dismissione delle stesse a titolo oneroso ovvero cedendole a titolo gratuito alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria. Le risorse finanziarie ricavate dalle riduzioni di spesa relative alla cessione, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, accertate a consuntivo, possono essere destinate, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, nella misura massima del 50 per cento e comunque nel rispetto del limite di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'acquisizione di buoni taxi.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, fino a cinquanta autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, da cinquantuno a cento autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture entro il 30 giugno 2015. Le amministrazioni di cui al comma 1, che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, piu' di cento autovetture, riducono il contingente delle autovetture di servizio entro il 31 dicembre 2015.

Sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza i contratti di locazione e noleggio in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3. Modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio

1. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, esclusi le regioni e gli enti locali, e' consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 2, comma 2, e di concedere l'uso delle autovetture di servizio, di cui all'art. 2, comma 1, con modalita' che ne consentano l'uso per finalita' diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rinnovano, nei limiti consentiti dalla legge, il parco auto con le seguenti modalita':

a) acquisizione in locazione o noleggio di autovetture di servizio mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A.;

b) acquisizione in proprieta' di autovetture di servizio, mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A., laddove sia accertata la maggiore economicita' rispetto agli strumenti di cui alla lettera a), per la bassa emissione di agenti inquinanti, la ridotta potenza di cilindrata, la riduzione dei consumi e dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per far fronte ad improrogabili esigenze di servizio, ricorrono ai seguenti diversi strumenti:

a) utilizzo di buoni taxi, previa stipula di convenzioni con gli operatori del settore nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) utilizzo condiviso delle autovetture di servizio o taxi per percorsi, in tutto o in parte, coincidenti.

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente articolo.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011 e' abrogato.

Art. 4 Censimento delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprieta' e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 settembre 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
Reg.ne - Prev. n. 2958

CRITERI

Assegnazione e utilizzo delle autovetture di servizio presso gli organi della giustizia amministrativa

Delibera del Consiglio di Presidenza del 1 luglio 2010

- visto l'art. 2 co. 121 L. 663/1996 (Legge finanziaria 1997);
 - visto l'art. 2 D.P.C.M. del 28.02.1997 (disposizioni sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche);
 - visto il D.P.C.M. del 30 ottobre 2001 (assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello stato);
- rilevato che presso gli organi della Giustizia Amministrativa sono attualmente in uso alcune autovetture di servizio;
- vista la circolare resa nell'ottobre 2003 dal Segretariato generale delegato ai TT.AA.RR.;

il Consiglio di Presidenza nella seduta del 1° luglio 2010 ha adottato la seguente disciplina in merito all'assegnazione e all'utilizzo delle autovetture di servizio presso gli organi della Giustizia Amministrativa:

Art. 1

Fatta salva l'assegnazione esclusiva dell'autovettura di servizio al Presidente del Consiglio di Stato di cui all'art. 1 lett. d) del D.P.C.M. 30 ottobre 2001, le autovetture in uso presso gli organi della Giustizia Amministrativa sono assegnate in via non esclusiva ai Presidenti e ai Presidenti delle Sezioni staccate che le utilizzano per i propri spostamenti strettamente connessi a finalità di servizio, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura.

Art. 2

L'utilizzo delle autovetture di cui all'art. 1, qualora ricorrano particolari e comprovate esigenze, può essere, inoltre, consentito ai magistrati e al dirigente dell'ufficio per finalità di servizio ivi compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro.

Il Presidente provvede motivatamente, in conformità a quanto stabilito al comma che precede, sulle richieste per l'utilizzo delle autovetture da parte del personale di magistratura e amministrativo, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 3

Nell'adottare le determinazioni di cui all'articolo che precede, il Presidente tiene conto delle particolari esigenze di servizio manifestate dal richiedente anche al fine di graduare la priorità delle istanze eventualmente concomitanti, consentendo, ove possibile, l'uso congiunto delle autovetture da parte dei richiedenti.

In ogni caso, con il solo limite delle risorse disponibili, il Presidente assicura l'utilizzo delle autovetture ai magistrati o al dirigente amministrativo dell'ufficio qualora alla base della richiesta siano allegati gravi motivi di salute che rendano difficoltosa la deambulazione o nel caso di magistrati inviati in missione presso sede diversa da quella di servizio.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2011, in tema di "utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il comma 2 dell'articolo 2, che indica i soggetti ai quali "possono essere attribuite con provvedimento di ciascuna amministrazione in uso non esclusivo" le autovetture di servizio;

Visto il comma 3 dell'articolo 2, che riconosce ai magistrati il "diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo dell'autovettura" soltanto se "titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2)", e demanda ai "Ministri rispettivamente competenti" di trasmettere "i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto l'art.15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Sentito il parere reso dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 28 ottobre 2011.

Decreta

Art. 1.

1. Hanno titolo all'assegnazione di autovetture di servizio in via non esclusiva:
- l'Ufficio di presidente titolare di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, di presidente di tribunale amministrativo regionale e di presidente titolare delle sezioni staccate;
- l'Ufficio del Segretario generale della giustizia amministrativa, del Segretario delegato per il Consiglio di Stato e del Segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

2. Resta ferma l'attuale disciplina concernente componenti del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2011.

Fabbisogno allocativo delle strutture della Giustizia Amministrativa

Linee guida per l'individuazione del fabbisogno allocativo delle strutture della Giustizia Amministrativa approvate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 4 giugno 2010.

Premessa.

L'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010 (L. 23/12/2009, n. 191) prescrive che a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali, comunichino annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale:

- a) del loro fabbisogno di spazio allocativo;
- b) delle superfici da esse occupate non più necessarie.

Le predette amministrazioni dovranno comunicare altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.

L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni:

- a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni;
- b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato;
- c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti;

d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere¹.

In ottemperanza al disposto del citato comma 222, alcune sedi della Giustizia amministrativa hanno tempestivamente trasmesso all'Agenzia del Demanio i dati concernenti la stima del proprio fabbisogno allocativo.

Con nota in data 10 marzo 2010 (prot. n. 2010/9615/ DAO-CO-PA), l'Agenzia del Demanio - Direzione Area Operativa, indirizzata al Consiglio di Stato ed al Consiglio di Presidenza, ha rappresentato l'esigenza di un coordinamento a livello centrale per la raccolta degli elementi informativi richiesti, e la trasmissione in unico file dei dati relativi a fabbisogni allocativi delle strutture della Giustizia amministrativa.

Tanto premesso, in attesa della stabilizzazione del quadro normativo di riferimento, il C.P.G.A. ritiene di dover trasmettere, ancorché a fini collaborativi, i dati richiesti dall'Agenzia del demanio.

Caratteristiche e delimitazione dell'ambito dello studio per l'individuazione del fabbisogno allocativo dei Tribunali amministrativi regionali.

In esito ad un approfondito confronto in sede di gruppo di lavoro "bilancio" della III Commissione del C.P.G.A., è stata assunta la determinazione di elaborare un modello teorico di fabbisogno allocativo costruito su dati oggettivi (dotazione organica del personale di magistratura ed amministrativo) e su dati desunti dall'analisi di due sedi (I.A.R. Piemonte e T.A.R. Sardegna) ritenute confacenti alle esigenze allocative di un Tribunale. È stato riconosciuto all'elaborazione di un modello teorico applicabile ad ogni sede il vantaggio di omogeneizzare i fabbisogni allocativi, evitando di affidare alla discrezionalità di ogni struttura la stima del proprio fabbisogno, che avrebbe potuto condurre alla definizione di esigenze allocative sovradimensionate o sottodimensionate.

È stata assunta altresì la determinazione di estendere l'applicazione del modello teorico elaborato ai Tribunali amministrativi regionali che hanno sede in immobili di proprietà dello Stato (T.A.R. di L'Aquila; T.A.R. di Potenza; T.A.R. di Reggio Calabria; T.A.R. di Napoli e di Salerno; T.A.R. di Latina; T.A.R. di Lecce; T.A.R. di Cagliari), che seppur non contemplati dalla norma di

¹ Comma modificato dall'art. 1, comma 23-bis, letti da a) a d), D.L. 30 dicembre 2009, 1. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 15, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26.

riferimento, sono comunque oggetto di rilevazione da parte dell'Agenzia del demanio.

Per le sedi di Palazzo Spada e Palazzo Ossoli, si conferma al momento l'attuale logistica, fatta salva l'ipotesi di applicarsi ad un approfondito studio in base al quale individuare soluzioni alternative, nell'ottica di conseguire i requisiti significativi delle sedi della giustizia amministrativa di cui si dirà in seguito.

È emersa infine l'esigenza di individuare un fabbisogno ottimale ed un fabbisogno minimo, determinato quest'ultimo senza ridurre gli spazi "incomprimibili" che coincidono con gli spazi istituzionali (Aule di udienza, camere di Consiglio, sala Avvocati, archivi). Il fabbisogno minimo costituisce ovviamente un parametro esclusivamente ad uso "interno", eventualmente utilizzabile per valutare proposte allocative in immobili di proprietà dello Stato i quali - pur non raggiungendo il fabbisogno ottimale - siano, comunque, resi appetibili dalla presenza di tutti i requisiti specifici richiesti (centralità della sede, esclusività, collegamenti etc., che verranno nel prosieguo della trattazione specificati), ovvero opzioni subordinate di locazione che, comportando consistenti oneri a carico del bilancio della G.A., rendano consigliabili delle "soluzioni di compromesso".

Modello teorico elaborato per i Tribunali amministrativi regionali.

Sulla base dell'analisi condotta sulle due sedi ritenute confacenti, sono state individuate le metrature da destinare all'area di lavoro del personale di magistratura ed all'area di lavoro del personale amministrativo. La superficie procapite ritenuta idonea è stata rapportata per ogni Tribunale alla dotazione di personale previsto nell'organico di sede dei magistrati e nell'organico di sede del personale amministrativo, dando rilievo a parte agli spazi da destinare al Presidente del Tribunale ed ai Presidenti delle sezioni, nonché al Segretario Generale. Per i servizi igienici, individuata la superficie idonea (distinguendo l'area riservata al Presidente del Tribunale) si è ritenuto di prevedere, sia per il personale di magistratura che per il personale amministrativo, 2 servizi (Uomini/ Donne) ogni 10 unità.

L'estensione della superficie della maggior parte degli spazi istituzionali (aula di udienza, camera di Consiglio, sala Avvocati) è stata parimenti desunta dai due T.A.R. assunti a modello. Per le strutture monosezionali e per le strutture

articolate in due sezioni è stata prevista 1 aula di udienza, 1 camera di Consiglio, 1 sala Avvocati, per le strutture articolate in tre o quattro sezioni gli spazi istituzionali sono stati raddoppiati (2 aule di udienza, 2 camere di Consiglio, 2 sale Avvocati).

Per le strutture articolate (o che potranno essere articolate) in cinque o sei sezioni vale il medesimo criterio di prevedere 1 aula di udienza, 1 camera di consiglio, 1 sala Avvocati ogni due sezioni interne; pertanto nell'ipotesi in esame i detti spazi istituzionali saranno composti da 3 aule di udienza, da 3 camere di Consiglio, e da 3 sale Avvocati. Ancora vale il medesimo criterio per le strutture articolate (o che potranno essere articolate) in sette o otto sezioni. In questa ultima ipotesi i detti spazi istituzionali saranno composti da 4 aule di udienza, da 4 camere di Consiglio, e da 1 sale Avvocati. Per le strutture articolate (o che potranno essere articolate) in nove o dieci sezioni non differisce il criterio, pertanto in questo caso i detti spazi istituzionali saranno composti da 5 aule di udienza, da 5 camere di Consiglio, e da 5 sale Avvocati. Infine in conformità al criterio de quo (1 aula di udienza, 1 camera di consiglio, 1 sala Avvocati, ogni due sezioni interne) per il T.A.R. Lazio, articolato in 12 sezioni interne, sono state previste 6 aule di udienza, 6 camere di Consiglio, 6 sale Avvocati.

Per determinare l'estensione della superficie degli archivi è stato preso in considerazione il numero dei ricorsi depositati presso ogni Tribunale dal primo anno di attività al 31 marzo 2010. In base ad uno studio condotto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Consiglio di Stato è stata individuata la superficie da destinare ad ogni ricorso (mq 0,012), ipotizzando il contenuto medio di ricorsi custoditi in un singolo contenitore delle medesime misure dei faldoni in uso, nella generalità dei casi, presso gli Uffici della Giustizia amministrativa. Il prodotto ottenuto moltiplicando il numero dei ricorsi per i mq da destinare ad un singolo ricorso ha determinato l'estensione della superficie da riservare agli archivi.

È stata prevista per la biblioteca una dotazione di mq 60 per le sedi con un numero di magistrati inferiore a 10. Per le strutture che prevedono una dotazione di personale di magistratura compresa tra le 10 e le 15 unità la metratura da destinare alla biblioteca sale a 120 mq, che comporta uno spazio pro-capite non inferiore agli 8 mq (da assumere esclusivamente quale parametro indicativo della omogeneità del criterio adottato). Per le strutture

che prevedono una dotazione di personale di magistratura compresa tra le 16 e le 25 unità la metratura da destinare alla biblioteca è determinata in 180 mq, che comporta uno spazio pro-capite non inferiore ai 7 mq.

Per il T.A.R. Campania - Napoli, la cui dotazione organica di personale di magistratura prevede n. 49 unità, è stato previsto per la biblioteca o le biblioteche uno spazio pari a 350 mq, che implica uno spazio pro-capite di 7 mq. Infine per il T.A.R. Lazio - Roma, la cui dotazione organica di personale di magistratura prevede n. 73 unità, è stata prevista una metratura pari a 450 mq, che assicura uno spazio pro-capite di 6 mq.

Per quanto riguarda i restanti spazi, riuniti sotto la voce "Altro" (servizi igienici per il pubblico, locali destinati al centralino e fax, sala CED, androne, ascensori, vano scale, corridoi, ecc.), sulla base dell'analisi condotta sui due Tribunali - modello, la relativa superficie è stata individuata, con riferimento alle strutture monosezionali, nella misura del 54% della superficie "destinata" (area di lavoro personale di magistratura ed amministrativo; servizi igienici; aula/ e di udienza, camera/e di Consiglio, sala/e Avvocati, biblioteca; archivi); per le strutture plurisezionali nella misura del 44% della superficie "destinata".

Infine sono stati previsti i posti auto nella misura dei 2/3 delle dotazioni organiche, dando un rilievo a parte ai posti auto del Presidente del Tribunale.

Tabelle allegate relative ai TT.AA.RR e risultati dell'applicazione del modello teorico.

Sono allegate alla presente relazione due tabelle per ogni sede. La prima espone l'applicazione ad ogni struttura del modello teorico elaborato secondo le modalità fin qui esposte, la seconda prevede sulle aree "comprimibili" una riduzione percentuale, e costituisce l'ipotesi minimale. L'ipotesi minimale è derivata dalle seguenti riduzioni di spazi: un decremento pari al 20% della metratura prevista dal fabbisogno ottimale per gli studi del Presidente di Tribunale e dei Presidenti di Sezione; un decremento del 20% degli spazi previsti per i magistrati; un decremento del 25% degli spazi destinati al dirigente della struttura; ed infine un decremento del 10% dell'area di lavoro prevista per il personale amministrativo.

Entrambi i fabbisogni allocativi esposti nelle tabelle sono confrontati (nella parte destra della tabella) con la situazione attuale.

Sono inoltre allegate due tabelle di sintesi, una per le sedi locate a l'altra per le sedi allocate in immobili di proprietà dello Stato, in cui sono riepilogati i dati di confronto tra il fabbisogno allocativo individuato (nella prima ipotesi, non quella minimale) e la situazione attuale, con indicato lo scostamento percentuale tra dato teorico e dato reale.

Dalla lettura delle due tabelle emerge che alcune sedi (7 su 20 in regime di locazione e 4 su 8 di proprietà dello Stato) sono allocate in immobili sovradimensionati, in alcuni casi la presenza di archivi esterni e/o l'esternalizzazione del servizio di gestione dell'archivio rende più rilevante lo scostamento. Tuttavia è da ritenere che all'Agenzia del Demanio dovranno essere comunicati i dati relativi alla situazione in essere, con l'avvertenza, che l'Amministrazione è disponibile a considerare eventuali offerte allocative in beni di proprietà dello Stato od in locazione passiva, in possesso dei requisiti individuati come imprescindibili, di cui al successivo punto, e valutato l'onere delle spese di riadattamento e messa a norma delle sedi eventualmente offerte, di trasloco, di arredo ecc.

I requisiti degli immobili da destinare a sedi dei Tribunali amministrativi regionali.

La comunicazione all'Agenzia del Demanio relativa al fabbisogno allocativo delle sedi della Giustizia amministrativa sarà preceduta da una premessa che evidenzierà i requisiti significativi degli immobili da destinare a sedi dei Tribunali amministrativi regionali, in ragione dei particolari compiti istituzionali.

L'immobile sarà adibito, preferibilmente, in via esclusiva a sede di Tribunale, per motivi di sicurezza e di decoro. Per documentate ragioni di economicità e di razionalizzazione degli spazi in rapporto al personale e alle esigenze funzionali del tribunale, il criterio dell'esclusività può essere superato².

L'immobile dovrà essere ubicato nella zona centrale della città, o comunque in zona non periferica e di pregio, possibilmente non distante dagli Uffici delle Autorità locali, dagli altri Uffici giudiziari e dall'Avvocatura distrettuale.

² Periodo modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 26 del 13 aprile 2023, adottata nella seduta del 5 aprile 2023. Il testo originario era il seguente: “L'immobile dovrà essere esclusivamente adibito a sede di Tribunale, per motivi di decoro e sicurezza”.

L'immobile dovrà essere facilmente raggiungibile con gli ordinari mezzi di trasporto. Dovrà essere dotato di un parcheggio riservato al personale del Tribunale, e servito da aree di parcheggio, in zone limitrofe, destinate agli utenti.

La struttura dell'immobile dovrà garantire idonei spazi istituzionali (aule di udienza, camere di Consiglio, archivi, biblioteche) e autonomi spazi di lavoro per ciascun magistrato.

Fabbisogno allocativo del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e dell'Ufficio servizi del C.P.G.A.; nonché di alcuni Uffici amministrativi centrali, attualmente locati.

È da premettere che l'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa, la rispettiva struttura di supporto, ed alcuni Uffici centrali amministrativi (Servizio per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, Ufficio centrale di bilancio e ingegnerin, Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico), a differenza delle Sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato e degli altri Uffici centrali amministrativi - che occupano spazi di proprietà dello Stato - hanno sede in immobili locati. Le predette strutture sono tutte ubicate nello stabile di Via delle Vergini ad accezione dell'Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico che occupa il sesto ed il settimo piano (i restanti piani sono sub locati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) dello stabile di Piazza Nicosia, già sede del T.A.R. per il Lazio - Roma. Come già chiarito in premessa è il regime di locazione passiva a determinare l'esigenza di individuare il fabbisogno allocativo.

Sarebbe auspicabile - per evidenti ragioni organizzative e di semplificazione dei collegamenti con la Sede del Consiglio di Stato - che il fabbisogno allocativo delle predette strutture trovasse capienza in uno stesso immobile, dotato dei requisiti ritenuti non prescindibili, di cui si dirà in seguito. Tuttavia supponendo che sia difficilmente reperibile uno stabile di oltre 7.000 mq (a tanto conduce il fabbisogno allocativo nell'ipotesi ottimale (ad oltre 6.000 mq nell'ipotesi minimale), si è ritenuto di determinare un quadro esigenziale che non riproducesse l'attuale concentrazione di più Uffici nello stesso immobile, ma di calcolare separatamente il fabbisogno allocativo di ciascuna, consentendole la mancanza di un diretto rapporto funzionale tra le dette strutture.

L'individuazione del fabbisogno allocativo in linea di massima è stata condotta attraverso l'estensione ove applicabile dei criteri e dei parametri già individuati per la determinazione del fabbisogno allocativo dei Tribunali amministrativi regionali, tenendo in considerazione alcune peculiarità delle strutture in questione. E pertanto necessario illustrare sinteticamente le modalità seguite, avvertendo che anche nei casi in esame è stato previsto un fabbisogno ottimale ed un fabbisogno minimo (come si evince dalle tabelle allegate); il fabbisogno minimo ha ovviamente la medesima funzione già espressa, ovvero di parametro esclusivamente ad uso "interno" eventualmente utilizzabile per valutare proposte allocative in immobili di proprietà dello Stato o alternative in regime di locazione passiva.

Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ed Ufficio servizi del C.P.G.A.

Si è ritenuto di prevedere un'estensione degli spazi di lavoro dei componenti del C.P.G.A. (18 unità), del Presidente della Giustizia amministrativa, del Segretario Generale, dei due Segretari delegati, del Segretario del Consiglio e dei due magistrati addetti (7 unità), pari a quella considerata per gli studi dei Presidenti di Tribunale amministrativo regionale, sia per ragioni di funzionalità che di prestigio dell'Organo di autogoverno. La sede del Consiglio dovrebbe poter disporre di 4 sale per riunioni, una per ogni Commissione permanente, e di una biblioteca, di dimensioni contenute (60 mq) ma dotata di moderna tecnologia, da ritenere necessario ausilio allo svolgimento delle attività dei componenti del Consiglio. È da preventivare anche una sala riunioni per il Comitato delle pari opportunità del personale di magistratura, ed una sala di attesa.

Per la struttura di supporto sono state previste le medesime metrature individuate per le aree di lavoro del personale dirigenziale ed amministrativo dei Tribunali amministrativi regionali.

Con riferimento agli altri spazi è stato adottato il medesimo criterio già utilizzato per le sedi di Tribunale. È da osservare che per le metrature relative agli archivi, non ipotizzabili in base al numero dei fascicoli di causa, ed in ragione della natura di archivio corrente (non di deposito) degli spazi da destinare ai fascicoli d'Ufficio, è stato utilizzato un diverso criterio, che, fermo

restando lo spazio fisico unitario (mq 0,012) si basa sull'ipotesi di un quantum di fascicoli per ogni unità di personale amministrativo considerata.

Uffici amministrativi centrali della G.A. attualmente locati.

Valgono per le strutture in esame le medesime considerazioni: estensione degli stessi criteri adottati per i Tribunali amministrativi regionali, ad eccezione degli archivi. È da rilevare che per il personale di magistratura addetto al Servizio per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, sono stati previsti spazi di lavoro della medesima superficie individuata per l'area di lavoro di ogni componente del C.P.G.A., che potranno fungere anche da sala riunioni, non prevista nella dotazione di sede.

Un ulteriore rilievo è relativo alla metratura individuata per l'archivio dell'Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico, che si basa sulla attuale dotazione di spazi all'uso destinati.

I requisiti degli immobili da destinare a sedi del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e dell'Ufficio servizi del C.P.G.A.; nonché di alcuni Uffici amministrativi centrali, attualmente locati.

Anche per le strutture in esame la comunicazione all'Agenzia del Demanio relativa al fabbisogno allocativo delle sedi della Giustizia amministrativa sarà preceduta da una premessa che evidenzierà i requisiti significativi degli spazi da destinare al Consiglio di Presidenza ed al suo apparato di supporto, ed agli altri Uffici amministrativi centrali.

Le sedi (preferibilmente un'unica sede) dovranno essere ubicate nella zona centrale di Roma, a poca distanza dalla sede del Consiglio di Stato, per evidenti ragioni organizzativo - funzionali.

La sede del Consiglio di presidenza e del suo apparato di supporto dovrà essere allocata in un immobile di prestigio in considerazione dell'alta funzione espressa dall'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa.

Agli altri Uffici centrali dovranno essere assicurati funzionalità e decoro. Le sedi dovranno essere facilmente raggiungibili con gli ordinari mezzi di trasporto e dotate di un parcheggio riservato al personale.